

# Sospensione versamenti fiscali ad aprile 2020 – le condizioni

L'art. 18 DL 23/2020, pubb. in GU n. 94 dell'8/04/2020, ha previsto una nuova “**sospensione dei versamenti tributari e contributivi**”:

- in scadenza nel mese di **aprile** e nel mese di **maggio**
- per i **titolari di partita IVA** (imprese/professionisti)
- relativi a:
  - **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative trattenute per addizionali Irpef**
  - **Iva**
  - **contributi previdenziali e assistenziali**
  - **premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail)**
- collegando la sospensione al ricorrere di una **percentuale di riduzione** del "**fatturato o dei corrispettivi**" verificatisi:
  - tra il **mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019**: per la sospensione dei **versamenti di aprile 2020**
  - tra il **mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019**: per la sospensione dei **versamenti di maggio 2020**
  - **diversa** a seconda che il contribuente nel 2019 abbia **conseguito ricavi/compensi superiori o inferiori a € 50 mln.**
- rinviando la **scadenza dei suddetti versamenti al 30/06/2020** (in rata unica o in 5 rate)

## Mesi autonomi

Per quanto riguarda l'applicazione della sospensione dei versamenti il tenore letterale della norma porta a ritenere che la sua applicazione sia “**autonoma**” rispetto ai mesi di **aprile e maggio 2020**, nel senso che:

- per la sospensione dei **versamenti di aprile 2020 (operazioni di marzo)**: si deve assumere il fatturato/corrispettivi di marzo 2020 ed il fatturato/corrispettivi di marzo 2019
- per la sospensione dei **versamenti di maggio 2020 (operazioni di aprile)**: si deve assumere il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 ed il fatturato/corrispettivi di aprile 2019

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

IMPORTI SOSPESI	RID. FATT./CORR.	% RIDUZIONE	VERSAMENTI	TERMINI ORIGINARI	NUOVA SCADENZA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ritenute su redd. di lavoro dipend/assim. e relative addizionali</li> <li>• Iva</li> <li>• contributi previd./ass.</li> <li>• premi Inail</li> </ul>	di <b>marzo 2020</b> su <b>marzo 2019</b>	Ricavi/compensi 2019: se > 50 mln: > 50% se < 50 mln: > 33	Importi relativi al mese di marzo	16/04/2020	<b>30/06/2020</b> (rata unica o max 5 rate)
	di <b>aprile 2020</b> su <b>aprile 2019</b>		Importi relativi al mese di aprile	16/05/2020	

Ove non siano rispettate le suddette condizioni non troverà applicazione la sospensione dei versamenti fiscali.

**Esempio1:** impresa o professionista con volume di ricavi/ compensi 2019 inferiore a €. 50 milioni:

SOMME DOVUTE	Ricavi/compensi del 2019	Fatturato/corresp.		Scostamento		Scost. minimo	Scadenza versamenti
		di marzo 2019	di marzo 2020	Val. ass.	Val. %		
Rit. e contrib. dip. marzo; Iva marzo	< 50 mln	20.000	12.000	8.000	40,0%	SI	al 30/06/2020
		20.000	15.000	5.000	25,0%	NO	al 16/04/2020
Rit. e contrib. dip. aprile; Iva aprile	< 50 mln	25.000	16.000	9.000	36,0%	SI	al 30/06/2020
		25.000	18.000	7.000	28,0%	NO	al 16/05/2020

**Esempio2:** contribuente con ricavi/ compensi 2019 superiori a €. 50 milioni

Occorre operare in modo del tutto analogo, essendo sufficiente valutare lo scostamento adottando il parametro del 50% (negli esempi precedenti gli scostamenti realizzati non sarebbero mai sufficienti per ottenere il differimento dei versamenti al 30/06/2020).

**Fatturato o corrispettivi:** per fruire della sospensione il riferimento non è più ai "ricavi o compensi" del 2019 (come fatto dal DL 18/2020, che limitava la sospensione ai soggetti con ricavi/compensi non superiori a €. 2 mil.), sostituito dalla nozione di "fatturato o corrispettivi" (e riferimento ai ricavi e compensi rimane solo per individuare la percentuale di riduzione applicabile dal contribuente). In sostanza occorre fare riferimento alle risultanze Iva, e cioè alle **fatture emesse o ai corrispettivi memorizzati**

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

(tramite emissione del documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale cartacea per i soggetti nel "regime transitorio" semestrale) **nei due mesi** interessati (marzo e aprile) dei due anni interessati (2019 e 2020); dunque, **si prescinde sempre dall'incasso** (anche per professionisti e contabilità semplificate). Peraltro andrà chiarito come devono operare i soggetti esonerati sia dall'emissione della fattura (in quanto dettaglianti ex art. 22 Dpr 633/72) che dalla certificazione del corrispettivo (ex art. 2 Dpr 696/96); in attesa di chiarimenti ufficiali, è possibile vada fatto riferimento alla annotazione dei corrispettivi (per tali contribuenti, infatti, non è venuto meno l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi, a differenza dei soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi).

### IMPRESE/PROFESSIONISTI CON INIZIO ATTIVITA' POST 31/03/2019

La sospensione fino al 30/06/2020 dei versamenti dei medesimi tributi/ contribuiti:

- si applica anche ai contribuenti **che hanno intrapreso l'attività** (di impresa o professionale) **solo dal 1/04/2019**
- **a prescindere dalla riduzione del fatturato/ corrispettivi**

Se il concetto è naturale per quanto riguarda il mese di marzo (non esistono fatture/corrispettivi su marzo 2019), la Relazione illustrativa porta a ritenere che tale concetto si applichi anche per il contribuente che abbia iniziato l'attività proprio il 1° aprile 2019 (anche in questo caso non deve valutare lo scostamento rispetto al mese di aprile 2020, potendo comunque applicare la sospensione).

### ENTI NON COMMERCIALI

La sospensione per i medesimi tributi/contribuiti opere anche a favore:

- degli enti non commerciali (compresi gli ETS - Onlus, OdV e APS - ed enti religiosi civilmente riconosciuti)
- che svolgono attività' istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

### "ZONE ROSSE" - SOSPENSIONE IVA APRILE E MAGGIO 2020

Per la sospensione dei versamenti dell'Iva per i mesi di **aprile e maggio 2020** a favore dei titolari di P.Iva:

- con domicilio fiscale/sede legale o operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**
- trova applicazione un meccanismo analogo a quello visto in precedenza, ma si applica sempre il solo **parametro inferiore** di scostamento del fatturato/corrispettivi, indipendentemente dal volume **dei ricavi/compensi** del 2019 (è sufficiente uno scostamento del 33% anche per le i soggetti con ricavi/ compensi 2019 superiori a 50 mln).

Si noti che tale concetto applicabile solo per l'Iva di aprile e maggio; per quanto riguarda le ritenute dipendenti nonché il versamento dei contributi Inps/premi Inail si applica il criterio generale (i soggetti con > 50 mln nel 2019 applicano lo scostamento minimo del 50%).